



REGOLAMENTO GESTIONALE del Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (in sigla CONOE) – istituito dall'art. 47 D.lgs. 22/97 e disciplinato dall'art. 233 D.lgs. 152/2006, adottato ai sensi degli artt. 4, 6 e 26 dello Statuto del Consorzio approvato con DM 21 gennaio 2022.

REGOLAMENTO DI GESTIONE

TITOLO I

COMPARTO A) PRODUTTORI DEL RIFIUTO

Art. 1 (Definizioni)

Sono produttori del rifiuto le imprese e le attività che, a titolo professionale (per tale da intendersi non domestico o non occasionale), impiegano oli o grassi per uso alimentare per la cottura, preparazione o conservazione di alimenti.

Art. 2 (Disposizioni specifiche)

Detti soggetti sono tenuti all'adesione al CONOE (o sistema alternativo autorizzato) e a conferire il rifiuto caratterizzato da EER 02 03 04, 02 03 99, 20 01 25 e 20 01 26 al CONOE o ad imprese da esso incaricate/concessionarie oltre che sottoscrivere ed osservare la normativa di legge per il trasporto, il recupero o lo smaltimento del rifiuto in questione.

Art. 3 (Diritti ed obblighi)

Tutte le imprese di cui sopra iscritte al CONOE potranno usufruire dei diritti e dovranno osservare gli obblighi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento di partecipazione e relative sanzioni, nonché di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso Regolamento per quanto riguarda eventuali recessi.

TITOLO II

COMPARTO B) RIGENERATORI / RECUPERATORI DEL RIFIUTO

Art. 4 (Definizioni)

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento s'intende:

1. Impresa di rigenerazione / recupero **Iscritta** al comparto B) CONOE: impresa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 comma 1, per la quale il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato positivamente l'ammissione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto CONOE approvato dal MITE il 21 gennaio 2022.

2. Impresa di rigenerazione / recupero **Incaricata** al comparto B) CONOE: impresa iscritta al comparto B) CONOE in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 comma 2, che, grazie ad un processo di lavorazione conforme a determinati standard qualitativi ed ambientali certificati, può sottoscrivere un contratto di somministrazione, o altro, di durata da definire, con il Consorzio, come previsto nell'art. 3 comma 3 dell'allegato A dello Statuto CONOE.



3. Recupero degli oli vegetali esausti: operazioni in R9 (Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli) e/o in R3 (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi) e/o R13 (Messa in riserva) previste nell'allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/06;

4. Messa in riserva: operazione in R13 (Messa in riserva) prevista nell'allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/06;

5. Rigenerazione degli oli e grassi vegetali e animali esausti: operazione in R9 (Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli) prevista nell'allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/06.

Art. 5 (Diritti ed obblighi)

Tutte le imprese di cui sopra iscritte al CONOE potranno usufruire dei diritti e dovranno osservare gli obblighi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento di partecipazione e relative sanzioni, nonché di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso Regolamento per quanto riguarda eventuali recessi.

Art. 6 (Requisiti specifici per Rigeneratori/Recuperatori del rifiuto)

1 Requisiti per Impresa di rigenerazione / recupero **Iscritta** al comparto B) CONOE:

- Possesso e mantenimento delle autorizzazioni previste dagli artt. 208 o 209 o 213 o 216 D.Lgs. 152/2006 per il recupero dei rifiuti in R13 e R9 (o R3) per i codici EER 02 03 04, 02 03 99, 20 01 25, 20 01 26.

2 Requisiti per Impresa di rigenerazione / recupero **Incaricata** al comparto B) CONOE:

- Possesso e mantenimento delle autorizzazioni previste dagli artt. 208 o 209 del D.Lgs. 152/2006 per il recupero dei rifiuti in R13 e R9 (o R3) per i codici EER 02 03 04, 02 03 99, 20 01 25, 20 01 26;
- Possesso e mantenimento di certificazioni qualità ISO 9001 e ambiente ISO 14001 o EMAS.
- Il Certificato ISO 14001 o EMAS deve contenere nell'oggetto un'espressa conformità delle procedure gestionali interne, tali da rispettare i parametri di cui all'art. 5.4 della Prassi di riferimento CONOE - UNI/PdR 50:2018 e s.m.i.
- Le aziende iscritte avranno 12 mesi di tempo per implementare procedure di conformità all'art. 5.4 della Prassi di riferimento CONOE - UNI/PdR 50:2018 e s.m.i.

3 Requisiti per gli operatori economici **Incaricati** al comparto B per il settore specifico dei Biocarburanti:

- Qualora i rifiuti gestiti dagli operatori economici del Comparto B siano di proprietà degli stessi e destinati alla filiera dei Biocarburanti, sarà necessario anche il possesso delle seguenti certificazioni: Sistema Nazionale di Certificazione o Schema di Certificazione Volontario conforme alla Direttiva 2018/2001 UE.



TITOLO III

COMPARTO C) RACCOLTA, TRASPORTO, INTERMEDIAZIONE E RETE DI RACCOLTA

Art. 7 (Definizioni)

1. Trasportatore iscritto al comparto C CONOE: impresa di trasporto rifiuti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 comma 1, per la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato positivamente l'ammissione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto CONOE approvato dal MITE il 21 gennaio 2022.

2. Raccogliatore iscritto al comparto C CONOE: impresa di trasporto e stoccaggio rifiuti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 commi 1 e 2, per la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato positivamente la sua ammissione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto CONOE.

3. Intermediario iscritto al comparto C CONOE, sottocategoria C1): impresa di intermediazione e commercio rifiuti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 comma 3 per la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato positivamente la sua ammissione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto CONOE.

4. Trasportatore incaricato CONOE: impresa iscritta al comparto C) CONOE in possesso dei requisiti indicati nell'art. 9 comma 4, che, grazie ad un processo di gestione conforme a determinati standard qualitativi ed ambientali certificati, può sottoscrivere un contratto di somministrazione, o altro, di durata da definire, con il Consorzio, come previsto nell'art. 3 comma 3 dell'Allegato A dello Statuto CONOE.

5. Raccogliatore incaricato CONOE: impresa iscritta al comparto C) CONOE in possesso dei requisiti indicati nell'art. 9 comma 5, che grazie ad un processo di gestione conforme a determinati standard qualitativi ed ambientali certificati, può sottoscrivere un contratto di somministrazione, o altro, di durata da definire, con il Consorzio, come previsto nell'art. 3 comma 3 dell'Allegato A dello Statuto CONOE approvato dal MITE il 21 gennaio 2022.

6. Intermediario incaricato CONOE: impresa iscritta al comparto C) CONOE, sottocategoria C1, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 9 comma 6, che grazie ad un processo di gestione conforme a determinati standard qualitativi ed ambientali certificati, può sottoscrivere un contratto di somministrazione, o altro, di durata da definire, con il Consorzio, come previsto nell'art. 3 comma 3 dell'Allegato A dello Statuto CONOE approvato dal MITE il 21 gennaio 2022.

7. Rete di raccolta / rete consortile: per rete di raccolta si intende il prelievo degli oli vegetali dai produttori di rifiuto (attività professionali o utenze domestiche), compreso il tracciamento da prodotto nuovo al rifiuto, fino al recupero. La rete consortile deve essere in grado di coprire tutte le aree su tutto il territorio nazionale per assicurare un corretto esercizio delle funzioni di tutela dell'ambiente.

Art. 8 (Diritti ed obblighi)

Tutte le imprese di cui sopra, iscritte al CONOE, potranno usufruire dei diritti e dovranno osservare gli obblighi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento di partecipazione e relative



sanzioni, nonché di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso Regolamento per quanto riguarda eventuali recessi.

Art. 9 (Requisiti per raccolta e trasporto)

1 Requisiti per **Trasportatore Iscritto** al Comparto C) CONOE:

- Iscrizione all'A.N.G.A. prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per il trasporto dei seguenti rifiuti EER 02 03 04, 02 03 99, 20 01 25, 20 01 26.

2 Requisiti per **Raccogliitore Iscritto** al Comparto C) CONOE:

- Iscrizione all'A.N.G.A. prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per il trasporto dei seguenti rifiuti EER 02 03 04, 02 03 99, 20 01 25, 20 01 26.
- Autorizzazione prevista dagli articoli 208 o 209 o 213 o 216 del D.Lgs. 152/2006 per il recupero dei rifiuti in R13 o deposito preliminare (D15) per i codici EER 02 03 04, 02 03 99, 20 01 25, 20 01 26.

3 Requisiti per **l'Intermediario Iscritto** al Comparto C) CONOE, sottocategoria C1):

- Iscrizione all'A.N.G.A. prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 alla Cat. 8 intermediazione rifiuti pericolosi e non.

4 Requisiti per il **Trasportatore Incaricato** al Comparto C) CONOE:

- Iscrizione all'A.N.G.A. prevista dall'art. 212 D.Lgs. 152/2006 per il trasporto dei seguenti rifiuti EER 02 03 04, 02 03 99, 20 01 25, 20 01 26.
- Essere in possesso e mantenere le certificazioni qualità e ambientali ISO 9001 e ISO 14001 o EMAS.
- Rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.3 della PdR 50:2018 per la rispettiva categoria di appartenenza.

5 Requisiti per il **Raccogliitore Incaricato** al Comparto C) CONOE:

- Iscrizione all'A.N.G.A. prevista dall'art. 212 D.Lgs. 152/2006 per il trasporto dei seguenti rifiuti EER 02 03 04, 02 03 99, 20 01 25, 20 01 26.
- Autorizzazione prevista dai dagli articoli 208 o 209 del D.Lgs. 152/2006 per il recupero dei rifiuti in R13 per i codici EER 02 03 04, 02 03 99, 20 01 25, 20 01 26.
- Autorizzazione prevista dagli articoli 208 o 209 o 213 o 216 del D.Lgs. 152/2006 per la messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) del codice CER 20 01 26 per eventuale stoccaggio di prodotto non conforme.
- Essere in possesso e mantenere le certificazioni qualità e ambientali ISO 9001 e ISO 14001 o EMAS.
- Rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.3 della PdR 50:2018 per la rispettiva categoria di appartenenza.

6 Requisiti per **l'Intermediario Incaricato** al Comparto C) CONOE, sottocategoria C1):

- Iscrizione all'A.N.G.A. prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 alla Cat. 8 intermediazione rifiuti pericolosi e non.
- Essere in possesso e mantenere le certificazioni qualità e ambientali ISO 9001 e ISO 14001 o EMAS.

7 Requisiti specifici per gli operatori economici qualificati del comparto C per il settore specifico dei Biocarburanti:

- Qualora i rifiuti gestiti dagli operatori economici del Comparto C siano di proprietà degli stessi e destinati alla filiera dei Biocarburanti sarà necessario anche il possesso delle seguenti certificazioni:



Sistema Nazionale di Certificazione e/o Schema di Certificazione Volontario,
conformi alla Direttiva 2018/2001 UE.

TITOLO IV

COMPARTO D) PRODUTTORI DI PRODOTTO NUOVO E PROCEDURE DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 10 (Definizioni)

- 1.** Sono produttori /commercianti del prodotto nuovo, tutte le imprese che producono, importano, trasformano, confezionano o, immettono nel mercato interno oli o grassi vegetali od animali per uso alimentare e destinato alle attività professionali per tali da intendersi, a titolo esemplificativo, attività di ristorazione e di somministrazione cibi, mense, attività artigianali quali pasticcerie, gastronomie, rosticcerie etc.
- 2.** Sono produttori di prodotto nuovo non soggetto a contribuzione le imprese che producono, importano, immettono nel mercato interno oli e grassi per uso alimentare, nonché le imprese che confezionano e commerciano tali prodotti, ma esclusivamente con riferimento ai prodotti non compresi tra quelli indicati dall'art. 10 l. 154/2016 e s.m.i. e dal comma 10 dell'art. 233 D.lgs. 152/06 e conseguentemente non soggetti a contribuzione ambientale;
- 3.** Sono imprese olearie soggette a contribuzione le imprese che producono, importano od immettono nel mercato oli e grassi per uso alimentare, nonché le imprese che confezionano e commerciano tali prodotti, ma esclusivamente con riferimento ai prodotti compresi tra quelli indicati dall'art. 10 l. 154/2016 e dal comma 10 dell'art. 233 D.lgs. 152/06 e conseguentemente soggetti a contribuzione ambientale.

Art. 11 (Disposizioni specifiche)

Le imprese di cui sopra ed i cui prodotti sono soggetti a contribuzione ambientale ex art. 10 l. 154/2016 o ex comma 10 art. 233 D.lgs. 152/06 sono tenute ad applicare le procedure adottate dal CONOE (secondo quanto previsto dal cit. art. 10 l. 154/2016). Qualora dette imprese abbiano versato il contributo ambientale al CONOE hanno diritto ad aderire al medesimo Consorzio.

Art. 12 (Diritti ed obblighi)

Tutte le imprese di cui sopra iscritte al CONOE potranno usufruire dei diritti e dovranno osservare gli obblighi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento di partecipazione e relative sanzioni, nonché di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso Regolamento per quanto riguarda eventuali recessi.

Sede legale: Via Cola di Rienzo, 180 - 00192 Roma

Tel. + 39 06 -87.65.44.15 – Fax +39 06 -87.65.40.96 – sederoma@conoe.it – presidenza@conoe.it
conoe@lamiaptec.it – www.conoe.it - P.I. e C.F. 05602831009